

2. La sentenza impugnata ha inoltre erroneamente applicato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario poiché il Tribunale non ha tenuto conto dell'impatto e del peso della differenza concettuale dei segni nella valutazione globale del rischio di confusione tra marchi che presentano un grado di somiglianza molto basso e un basso grado di somiglianza fonetica. Secondo giurisprudenza consolidata il contenuto concettuale del marchio richiesto dovrebbe essere sufficiente a contrastare la scarsa somiglianza visiva e la debole somiglianza fonetica che, a giudizio del Tribunale, esistono tra il marchio richiesto e il marchio anteriore.
3. Infine, il Tribunale ha erroneamente applicato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario in quanto ha affermato l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni in questione senza tener conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso al fine di dichiarare l'esistenza del rischio di confusione. Più concretamente, il Tribunale non ha tenuto conto di una circostanza essenziale appartenente ai fatti del procedimento: le origini, la storia, il significato geografico della parola contenuta nei marchi oggetto di causa e il suo collegamento simbolico con i prodotti designati da tali marchi. Di conseguenza, in tal senso, il Tribunale ha altresì distorto i fatti del procedimento.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

---

### Ricorso proposto il 18 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-346/14)

(2014/C 361/03)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e G. Wilms, agenti)

*Convenuta:* Repubblica d'Austria

#### Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la convenuta ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 288 TFUE, non avendo correttamente applicato, in sede di autorizzazione della costruzione di una centrale idroelettrica sullo «Schwarze Sulm», le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (<sup>1</sup>) (DQA),
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

L'Austria cercherebbe di eludere il divieto di deterioramento previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 della DQA, che ne costituisce il principio fondamentale, e violerebbe pertanto i requisiti necessari ai fini di un'esenzione ex articolo 4, paragrafo 7, della direttiva medesima.

L'applicazione della direttiva *ratione temporis* si baserebbe sulla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui gli Stati membri, in pendenza del termine di recepimento di una direttiva, non possono adottare disposizioni atte a compromettere seriamente il raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima (articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 288 TFUE).

Nella sua nuova decisione, la convenuta si baserebbe solamente su un'analisi modificata dello stato delle acque dello «Schwarze Sulm». Tale classificazione modificata («buono» stato delle acque invece di «molto buono») sarebbe contraria al piano di gestione iniziale. Le constatazioni e le valutazioni contenute nel piano di gestione non potrebbero essere improvvisamente modificate in conseguenza di una decisione amministrativa ad hoc adottata sul fondamento di nuovi criteri. Se così fosse, potrebbero essere facilmente eluse disposizioni sostanziali fondamentali della direttiva quadro sulle acque, quali, nella fattispecie, il divieto di deterioramento, nonché importanti disposizioni procedurali, quali, ad esempio, la partecipazione del pubblico.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; GU L 327, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung (Romania) il 21 luglio 2014 — Maria Bucura/SC Bancpost SA**

**(Causa C-348/14)**

(2014/C 361/04)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Judecătoria Câmpulung

**Parti**

*Ricorrente:* Maria Bucura

*Convenuta:* SC Bancpost SA

*Interveniente:* Vasile Ciobanu

*Terzo pignorato:* SC Raiffeisen Bank SA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, ai sensi della direttiva 93/13/CEE <sup>(1)</sup>, un giudice nazionale investito dell'opposizione contro l'esecuzione forzata fondata su un contratto di credito relativo all'emissione di una carta di credito del tipo American Expres Gold, nel caso in cui l'autorizzazione all'esecuzione forzata sia stata pronunciata in assenza del consumatore, sia tenuto, non appena disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine, a valutare anche d'ufficio il carattere abusivo delle commissioni previste nel contratto in parola: a) — commissione per l'emissione della carta; b) — commissione per la gestione annuale della carta; c) — commissione per la gestione annuale della carta supplementare; d) — commissione per il rinnovo della carta; e) — commissione per la sostituzione della carta; f) — commissione per la modifica del PIN; g) — commissione per il prelievo di contante da bancomat e da sportelli (propri o di altre banche in Romania o all'estero); h) — commissione per il pagamento di beni e/o servizi forniti da operatori commerciali all'estero o in Romania; i) — commissione per la stampa e la trasmissione di estratti conto; j) — commissione per la consultazione del saldo tramite bancomat; k) — commissione per ritardo nel pagamento; l) — commissione per il superamento del limite di credito; m) — commissione per rifiuto ingiustificato di pagamento, fermo restando che l'importo di dette commissioni non è precisato nel contratto.
- 2) Se l'indicazione degli interessi annui con riferimento alla formula seguente: «l'interesse sul credito si calcola in funzione del saldo giornaliero, ripartito per voci (pagamenti, prelievi di contante, spese e commissioni) e del livello del tasso d'interesse giornaliero relativo al periodo di calcolo. L'interesse si calcola giornalmente, in conformità della seguente formula: la somma dei prodotti tra l'importo di ogni voce del saldo giornaliero e il tasso d'interesse giornaliero in vigore per il giorno rispettivo; il tasso d'interesse giornaliero è calcolato come rapporto fra il tasso annuo e 360 giorni» - indicazione che riveste un'importanza essenziale nel contesto della direttiva 87/102/CE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, la quale ha una formulazione simile — sia redatta in modo chiaro e comprensibile ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13/CEE.
- 3) Se l'omissione dell'indicazione dell'importo delle commissioni dovute in base al contratto e l'inclusione nello stesso delle modalità di calcolo degli interessi, senza indicazione dell'importo, consenta al giudice nazionale — conformemente alle disposizioni della direttiva 87/102 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo <sup>(2)</sup>, come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 <sup>(3)</sup>, e a quelle della direttiva 93/13/CEE del Consiglio — di ritenere che la mancanza di siffatte indicazioni nel contratto di credito al consumo comporti come conseguenza che il credito concesso in parola sia considerato esente da commissioni e interessi.